

ACCORDO QUADRO

TRA

L'Università degli Studi della Basilicata (nel prosieguo UniBas), con sede legale in Potenza, Via Nazario Sauro n. 85, C.F. 96003410766, P. IVA 00948960760, nella persona del Rettore pro-tempore e legale rappresentante, Prof. Ignazio Marcello MANCINI, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università,

E

Il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (nel prosieguo CREA), con sede legale in Roma, Via della Navicella n. 2/4, C.F. 97231970589, P. IVA 08183101008, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante Prof. Carlo GAUDIO, [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,

PREMESSO CHE

A) L'Università degli Studi della Basilicata:

- ai sensi vigente Statuto, emanato con Decreto rettorale n. 88 del 12 aprile 2012 e pubblicato nella G.U.R.I. – Serie Generale n. 105 del 7 maggio 2012, è istituzione pubblica di alta cultura che concorre alla costruzione dello Spazio europeo della ricerca e dell'alta formazione in conformità con i principi della Costituzione e della "*Magna Charta*" sottoscritta dalle Università europee;
- ha, come fine primario, la promozione e lo sviluppo della ricerca, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, anche attraverso l'alta formazione e l'apprendimento permanente nei campi della cultura che essa promuove;
- per il raggiungimento delle proprie finalità, promuove collaborazioni nel campo della ricerca, della formazione e della cultura e intrattiene rapporti con soggetti pubblici e privati, italiani, comunitari e internazionali, attraverso progetti contratti, convenzioni e consulenze, stipulati a livello di ateneo o delle singole Strutture primarie;

E

B) **Il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria:**

- è l'Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione nel settore agroalimentare, che valorizza e promuove la ricerca scientifica di base e applicata e l'innovazione, anche attraverso progetti e impianti pilota, al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile;
- individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso il miglioramento genetico e l'applicazione e lo sviluppo delle biotecnologie;
- fornisce consulenza ai Ministeri, alle Regioni e Province Autonome, nell'ambito della normativa vigente e favorisce il processo di trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese;
 - è organizzato in Centri di ricerca che operano, con missioni specifiche, nell'ambito di linee definite nel Piano triennale di attività;
 - sviluppa percorsi di innovazione tecnologica, sostiene obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agroalimentari e agroindustriali, favorisce l'integrazione delle

conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimola sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, esegue ricerche a favore di imprese del settore agricolo, ittico, forestale e agroindustriale;

- opera in raccordo con le Università, con gli altri enti pubblici di ricerca e con le stazioni sperimentali per l'industria, anche attraverso la stipula di protocolli d'intesa, accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;

TANTO PREMESSO

Le parti, come innanzi costituite, intendono avviare un progetto di una collaborazione finalizzata a favorire lo sviluppo di iniziative comuni promuovendo la realizzazione di progetti anche sul piano internazionale, nonché di formare nuove figure professionali che siano parte attiva operativa nel sistema produttivo;

E CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Finalità)

Oggetto del presente Accordo quadro è quello di realizzare una collaborazione didattica e scientifica, anche mediante la presentazione di progetti di ricerca in collaborazione.

Art. 3

(Tipologia delle azioni programmatiche)

L'UniBas e il CREA realizzeranno tale collaborazione in settori disciplinari specifici che saranno definiti mediante convenzioni operative, sentiti i propri Centri e Strutture interessati.

Nella realizzazione della collaborazione oggetto del presente Accordo quadro, l'UniBas e il CREA potranno, d'intesa, utilizzare le attrezzature e i servizi di ciascun Ente al fine di svolgere attività scientifica ed attività didattiche complementari alla formazione culturale di studenti, laureandi e laureati, nonché alla formazione didattico scientifica dei candidati ammessi al conseguimento del Dottorato di Ricerca, tirocini, scuole di Specializzazione, Corsi di perfezionamento ed altri corsi attivati presso l'Università.

Art. 4

(Comitato di indirizzo strategico)

È istituito, con atto immediatamente successivo alla stipula del presente Accordo, un **Comitato di indirizzo strategico**, con il compito monitorare e di implementare le azioni programmatiche oggetto della collaborazione.

Il Comitato di indirizzo strategico sarà composto da 2 componenti per l'Unibas e 2 per il CREA; le rispettive indicazioni e sostituzioni dei componenti dello stesso potranno essere eventualmente modificate tramite comunicazione scritta tra le Parti.

Il Comitato avrà il compito di definire i temi programmatici sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti, nonché la definizione di progetti congiunti, eventualmente anche con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali contributi economici.

Il Comitato di indirizzo strategico potrà avvalersi per le fasi operative del presente Accordo, per quanto concerne il CREA, del supporto dei propri Centri di ricerca con il proprio personale e consulenti, anche per la stipula di apposite convenzioni attuative; per quanto concerne l'UniBas, della rete dei propri collaboratori, attraverso i Comitati consultivi e Gruppi tematici di lavoro appositamente costituiti.

Il Comitato di indirizzo strategico alla scadenza di ogni anno predisporrà una relazione conoscitiva sullo stato di attuazione del presente Accordo quadro, che sarà inviata a ciascuno dei firmatari.

La partecipazione ai lavori del Comitato di indirizzo strategico è da intendersi a titolo gratuito.

Art. 5

(Attivazione delle azioni programmatiche)

Il Comitato di indirizzo strategico, al fine di dare attuazione al presente Accordo quadro, per ciascuna delle azioni programmatiche individuate, predispone un rapporto che, tra l'altro, include:

- le fasi in cui si sviluppa l'azione;
- le procedure attuative;
- i tempi di esecuzione ed i costi di ciascuna fase;
- l'individuazione delle fonti di finanziamento a cui si intende fare riferimento;
- i soggetti interessati all'attuazione dell'azione;
- i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci tra le parti e gli altri eventuali soggetti interessati.

Le Parti, sulla base della proposta di cui all'articolo 4 e al precedente comma, promuovono la sottoscrizione di convenzioni attuative da parte degli eventuali soggetti interessati alla realizzazione della singola azione programmatica che si intende intraprendere.

Art. 6

(Proprietà e utilizzazione dei risultati)

La pubblicazione dei risultati scientifici ottenuti nell'ambito del presente Accordo quadro verrà effettuata previo accordo tra le Parti. L'ordine degli autori verrà stabilito tenendo conto dell'effettivo contributo dato al lavoro in questione. Questi accordi non devono comunque ritardare la pubblicazione dei risultati scientifici.

Art. 7

(Tirocini sperimentali e tesi di Laurea e dottorato)

Gli studenti dell'Unibas iscritti ai relativi corsi universitari potranno partecipare alle attività oggetto del presente Accordo quadro, ai fini del tirocinio sperimentale e della preparazione delle relative tesi di laurea e di dottorato.

Art. 8

(Obblighi delle Parti)

Ciascuna Parte si impegna a garantire al proprio personale le coperture assicurative previste dalle vigenti norme, nonché a far rispettare al proprio personale coinvolto nelle attività oggetto dell'Accordo le norme di sicurezza valide nella sede in cui il personale esplica l'attività in oggetto. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle rispettive sedi.

Art. 9

(Norme comportamentali)

Il personale di una delle due Parti che si rechi presso le strutture dell'altra per l'esecuzione delle attività del presente Accordo quadro è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso le strutture della Parte ospitante.

Art. 10

(Norme per il personale)

Per il personale dell'UniBas e del CREA impegnato nell'espletamento delle attività di cui al presente Accordo quadro, l'attività svolta non costituisce, ad alcun titolo, presupposto o titolo per futuri rapporti di lavoro e/o di consulenza con alcuno degli Enti ospitanti.

Art. 11

(Entrata in vigore e durata)

Il presente Accordo quadro ha validità 4 (quattro) anni a partire dalla data dell'ultima sottoscrizione e verrà rinnovato previo espresso accordo tra le Parti. Le Parti possono risolvere l'Accordo nei casi di inadempimento grave e/o ritardi non sanati entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere da trasmettersi a mezzo raccomandata a/r o comunicazione telematica equivalente.

Trascorso il termine sopra indicato, la risoluzione del contratto opererà di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c..

Art. 12

(Modifiche dell'accordo)

Qualsiasi modifica del presente Accordo quadro dovrà essere concordata per iscritto tra l'UniBas e il CREA ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe le parti.

Art. 13

(Oneri finanziari)

L'attuazione del presente Accordo non comporta per il CREA e per l'Unibas alcun onere finanziario.

L'attuazione del presente Accordo quadro sarà disciplinata mediante specifiche convenzioni operative o esecutive nelle quali sarà anche regolata la materia relativa alla protezione e riservatezza dei dati trattati in rapporto alle specifiche aree disciplinari e di attività condivise.

Art. 14

(Controversie)

L'UniBas e il CREA convengono che tutte le controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione, esecuzione e validità del presente Accordo quadro, non definite a livello di accordo bonario siano devolute alla competenza del Foro di Roma.

Art. 15

(Oneri fiscali)

Le Parti danno atto che il presente Accordo, redatto in singola copia e sottoscritto con firma digitale, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986.

Il presente accordo è soggetto altresì all'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 2, Tabella A, tariffa parte I, del D.P.R. 642/72 e viene assolta dal dall'Università degli Studi della Basilicata in modalità virtuale – giusta autorizzazione rilasciata dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio territoriale di Potenza n. 41594/1999.

Art. 16

(IVA)

Il presente Accordo Quadro è esente da IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/72 punto 20.

Art. 17

(Tutela dei dati personali)

Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 679/2016 (GDPR).

Inoltre, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'Accordo medesimo.

Nell'eventualità che la gestione e la tutela di codesti dati dovesse richiedere un'ulteriore disciplina, essa dovrà essere definita attraverso un successivo e specifico accordo di contitolarità, atto a regolarizzare i rapporti tra i rispettivi titolari di ciascuna delle Parti.

In conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.lgs. 196/2003 (Codice della privacy) così come modificato dal D.lgs. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale le Parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza che i rispettivi dati personali saranno utilizzati ai fini di legge ed al fine di adempiere agli obblighi previsti nel presente Accordo. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo – le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente.

Pertanto, con la formalizzazione dell'Accordo, le parti intendono anche esprimere esplicitamente il proprio consenso ai trattamenti sopra descritti e nei limiti delle finalità sopra citate.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti sulla tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

Art. 18

(Prevenzione dei reati)

L'UniBas dichiara di adottare, con aggiornamento annuale, i Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza e di aver adottato il Codice Etico e il Codice di comportamento, come previsto dalla normativa vigente.

A tale fine, CREA dichiara di aver preso visione e di accettare il contenuto dei suddetti documenti adottati dall'Università (consultabili sul sito internet www.unibas.it) per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio.

CREA dichiara di aver adottato idoneo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e il Codice Etico ai sensi della normativa vigente.

A tale fine, l'UniBas dichiara di aver preso visione e di accettare il contenuto dei suddetti documenti adottati dal CREA (consultabili sul sito internet: www.crea.gov.it) per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio.

Art. 19

(Norme finali)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, le Parti approvano specificamente la disposizione di cui agli art. 12, 13, 15, 17,18.

Letto, confermato e sottoscritto.

***Consiglio per la Ricerca in agricoltura
e l'analisi dell'Economia Agraria***

***Università degli Studi della
Basilicata***

IL PRESIDENTE
Prof. Carlo Gaudio

IL RETTORE
Prof. Ignazio Marcello MANCINI